



Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc): protezione dei corsi d'acqua seminaturali

Modifica dell'OPAc e commento

1. Introduzione della seguente modifica dell'OPAc nell'ambito della modifica di altri atti normativi:

Ingresso

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9, 14 capoverso 7, 16, 19 capoverso 1, 27 capoverso 2, 36a capoverso 2, 46 capoverso 2, 47 capoverso 1 e 57 capoverso 4 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque¹ (LPaC) e l'articolo 72 capoverso 1 della legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche² (LUFI),

ordina:

Titolo prima dell'art. 43a

Sezione 5: Tratti di corsi d'acqua naturali e seminaturali

Art. 43a

I Cantoni si impegnano affinché nel quadro dello sfruttamento della forza idrica ampi tratti di corsi d'acqua naturali o prossimi allo stato naturale rimangano il più possibile intatti.

La sezione 5 della versione del ... dell'ordinanza sulla protezione delle acque diventa la sezione 6 dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

2. Commento relativo alla modifica dell'OPAc:

La promozione dello sfruttamento della forza idrica, in particolare con la remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC) per l'elettricità prodotta da energie rinnovabili aumenta in modo sensibile la pressione sugli ultimi tratti di corsi d'acqua ancora intatti, in quanto ora conviene, dal punto di vista economico, realizzare delle centrali idroelettriche a cui finora nessuno aveva pensato (al 28 luglio 2010 sono annunciate 479 centrali RIC sui corsi d'acqua). La legislazione sulla protezione delle acque e della natura attualmente in vigore non garantisce la protezione necessaria. Sussiste quindi il rischio che gli ultimi tratti dei corsi d'acqua ancora naturali spariscano a favore di una produzione supplementare di elettricità tutto sommato esigua. Tale evenienza deve essere assolutamente evitata nell'ottica di un'adeguata politica delle risorse e del mantenimento della biodiversità.

Il nuovo articolo 43a dell'ordinanza sulla protezione delle acque garantisce la protezione, possibilmente integrale, degli ultimi tratti di corsi d'acqua naturali e seminaturali. Le autorità dovrebbero adattare la protezione dei tratti di corsi d'acqua all'importanza che essi rivestono per la natura e il paesaggio. Vanno tuttavia protetti solo i tratti di corsi d'acqua di una determinata lunghezza. Tale aspetto dovrebbe comunque dipendere dal valore ecologico e paesaggistico del tratto stesso. Per i corsi d'acqua particolarmente pregiati potrebbe risultare degno di protezione anche un tratto di solo alcune centinaia di metri. Un importante indicatore

¹ RS 814.20

² RS 721.80

della necessità di protezione di un tratto di corso d'acqua è la presenza di pesci e gamberi. In tale ambito, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha una buona conoscenza dei corsi d'acqua svizzeri (specie inserite nelle Liste rosse, popolazioni d'importanza nazionale). Su 400 dei 65 000 chilometri di corsi d'acqua svizzeri esistono dunque ancora popolazioni di pesci e gamberi d'importanza nazionale. Partendo da queste premesse e grazie alla conoscenza che i Cantoni hanno delle proprie bellezze naturali, la nuova disposizione potrà essere realizzata nei Cantoni con costi abbastanza contenuti.